

N. R.G. 189/2023



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

**dott. Vincenzo Domenico Scibetta** - **Presidente**

**dott. Bruno Conca** - **Giudice**

**dott. Luca Fuzio** - **Giudice estensore**

nel procedimento n. **189/2023 P.U.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

**SALA RICCARDO** (C.F. [REDACTED]), nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED] (BG), Via [REDACTED];

**SALA ALESSANDRO GIOVANNI** (C.F. [REDACTED]), nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED] (BG), Via [REDACTED];

**PREVITALI GIUSEPPINA** (C.F. [REDACTED]), nata a [REDACTED] residente in [REDACTED] (BG), Via [REDACTED]

e

**ANGIOLETTI CELSINA** (C.F. [REDACTED]), nata a [REDACTED] e residente in [REDACTED] (BG), [REDACTED].

rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Bernardinello (C.F. BRNLR69E23A122U) del Foro di Milano, presso il cui studio sito in Milano, Via Larga n. 8 sono elettivamente domiciliati.

- *ricorrenti* -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**



**OGGETTO:** APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO

- letto il ricorso depositato in data 27.06.2023 da SALA ALESSANDRO GIOVANNI (C.F. [REDACTED]), PREVITALI GIUSEPPINA (C.F. [REDACTED]), SALA MARIO RICCARDO (C.F. [REDACTED]) e ANGIOLETTI CELSINA (C.F. [REDACTED]) per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio familiare;
- rilevato innanzitutto che, dal combinato disposto degli art. 66 CCII e 268 e seguenti CCII, è ammissibile la presentazione congiunta dell'istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata da parte di familiari conviventi, poiché l'art. 66 CCII riveste carattere generale ed è quindi applicabile anche alle procedure di liquidazione controllata del patrimonio (Trib. Milano, Sentenza del 02.03.2023; Trib. Verona, Sentenza n. 4188 del 06.10.2022);
- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art 27, co. 2 CCII*, atteso che i ricorrenti sono residenti nel comune di Bottanuco (BG), Chignolo d'Isola (BG) e Madone (BG) e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- rilevato che i ricorrenti rivestono la qualità di debitori *ex art. 65 co.1 CCII* in quanto soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che gli stessi non sono in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa euro 348.688,89 (oltre ai compensi spettanti ai professionisti della presente procedura) in capo al ricorrente RICCARDO MARIO SALA; euro 534.638,27 (oltre ai compensi spettanti ai professionisti della presente procedura) in capo al ricorrente ALESSANDRO GIOVANNI SALA; più altri debiti in cointestazione tra i due ricorrenti e la Sig.ra Angioletti Celsina per un totale di euro 7.397.531,47 ed euro 446.977,71 per debiti in cointestazione tra il ricorrente ALESSANDRO GIOVANNI SALA e la moglie Sig.ra Giuseppina Previtali; tutti derivanti dalla crisi della società MM Metallurgica Medolago S.r.l., di cui i ricorrenti erano soci nonché fideiussori e alle difficoltà economiche riconducibili alle società controllate S.M. S.r.l. e Aktarus Group S.r.l.;



- rilevato che in data 20.07.2023 il Giudice disponeva l'integrazione del ricorso e della relazione del gestore assegnando termine sino al 31.08.2023 e riservando, all'esito, al collegio la decisione sull'apertura della liquidazione;
- rilevato che in data 11.08.2023 i ricorrenti depositavano la documentazione integrativa richiesta;
- rilevato che in data 17.11.2023 il Giudice disponeva la comparizione delle parti e del gestore della crisi per l'udienza del 13.12.2023, stante la persistenza di criticità nonostante il deposito dell'integrazione sopramenzionata;
- rilevato che all'udienza del 13.12.2023 il Giudice assegnava ai ricorrenti termine sino al 22.01.2024 per il deposito di relazione integrativa e fissava nuova udienza di comparizione delle parti per il 01.02.2024;
- rilevato che alla suddetta udienza i ricorrenti si riportavano alla memoria integrativa già depositata, avanzando istanza di rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c. per le ricorrenti PREVITALI GIUSEPPINA e ANGIOLETTI CELSINA ed insistendo per l'apertura della procedura di liquidazione controllata per i ricorrenti SALA ALESSANDRO GIOVANNI e SALA MARIO RICCARDO; che il gestore della crisi si riportava all'integrazione della relazione particolareggiata, ribadendo il parere favorevole all'ammissione dei ricorrenti SALA ALESSANDRO GIOVANNI e SALA MARIO RICCARDO alla procedura;
- considerato pertanto che con riferimento alle posizioni delle ricorrenti PREVITALI GIUSEPPINA e CELSINA ANGIOLETTI, essendo intervenuta la loro rinuncia, occorre procedere all'estinzione della procedura;
- evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;
- considerato che il ricorrente RICCARDO MARIO SALA risulta proprietario dei seguenti beni immobili:
  - quota di 1/1 di proprietà di unità immobiliari site in [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] L'immobile è stato aggiudicato al prezzo di euro 144.000,00 nella procedura esecutiva immobiliare n. 151/2022 RGE pendente innanzi al Tribunale di Bergamo;
  - quota di 1/2 di proprietà (unitamente al fratello Alessandro Giovanni Sala) di unità in [REDACTED]  
[REDACTED] oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 151/2022 RGE innanzi al Tribunale di Bergamo ed il prezzo base del terzo tentativo d'asta tenutasi il



19.12.2023 è stato di euro 18.562,50 (la quota di  $\frac{1}{2}$  ammonta ad euro 9.281,25):

- quota di  $\frac{1}{4}$  di proprietà (unitamente al fratello Alessandro Giovanni Sala e a [REDACTED]) di unità immobiliare sita in [REDACTED]. Si precisa che detto immobile è oggetto di procedura esecutiva immobiliare n. 151/2022 RGE pendente innanzi al Tribunale di Bergamo ed il relativo valore è stato stimato dal CTU nominato in euro 193.224,00 (la quota di Riccardo Mario Sala ammonterebbe ad euro 48.306,00);
- quota di  $\frac{1}{4}$  di proprietà (unitamente al fratello Alessandro Giovanni Sala e a [REDACTED]) di unità immobiliare sita in [REDACTED]. Si precisa che detto immobile è oggetto di procedura esecutiva immobiliare n. 151/2022 RGE pendente innanzi al Tribunale di Bergamo ed il relativo valore è stato stimato dal CTU nominato in euro 39.900,00 (la quota di Riccardo Mario Sala ammonterebbe ad euro 9.975,00);

- considerato che il ricorrente ALESSANDRO GIOVANNI SALA risulta proprietario dei seguenti beni immobili:

- quota di  $\frac{1}{2}$  di proprietà (unitamente al fratello Riccardo Mario Sala) di unità in [REDACTED] oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 151/2022 RGE innanzi al Tribunale di Bergamo ed il prezzo base del terzo tentativo d'asta tenutasi il 19.12.2023 è stato di euro 18.562,50 (la quota di  $\frac{1}{2}$  ammonta ad euro 9.281,25);
- quota di  $\frac{1}{2}$  di proprietà (unitamente a [REDACTED]) dell'immobile sito [REDACTED] oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 151/2022 RGE innanzi al Tribunale di Bergamo ed il perito stimatore ha fornito una valutazione dell'intero pari ad euro 334.150,48. La quota di  $\frac{1}{2}$  ammonta ad euro 167.075,24;
- quota di  $\frac{1}{4}$  di proprietà (unitamente al fratello Riccardo Mario Sala e a [REDACTED]) di unità immobiliare sita in [REDACTED]. Si precisa che detto immobile è oggetto di



procedura esecutiva immobiliare n. 151/2022 RGE pendente innanzi al Tribunale di Bergamo ed il relativo valore è stato stimato dal CTU nominato in euro 193.224,00 (la quota di Alessandro Giovanni Sala ammonterebbe ad euro 48.306,00);

- quota di  $\frac{1}{4}$  di proprietà (unitamente al fratello Riccardo Mario Sala e a [redacted] di [redacted] di unità immobiliare sita in [redacted] [redacted]. Si precisa che detto immobile è oggetto di procedura esecutiva immobiliare n. 151/2022 RGE pendente innanzi al Tribunale di Bergamo ed il relativo valore è stato stimato dal CTU nominato in euro 39.900,00 (la quota di Alessandro Giovanni Sala ammonterebbe ad euro 9.975,00);

- considerato che il ricorrente RICCARDO MARIO SALA risulta proprietario dei seguenti beni mobili registrati: motociclo [redacted], dal valore medio di mercato di circa euro 5.000,00 e motociclo [redacted] [redacted], valore medio di mercato di circa euro 5.330,00;

- considerato che il ricorrente RICCARDO MARIO SALA risulta altresì proprietario del mobilio presente nell'abitazione di [redacted] (BG), stimato sulla base del valore dichiarato dal debitore al momento della domanda effettuata avanti l'OCC di Treviolo in euro 7.333,33;

- considerato che ALESSANDRO GIOVANNI SALA è stato ammesso al passivo di SM S.r.l. per euro 37.754,64 con privilegio ex art. 2751-bis, n. 1 c.p.c.;

- considerato che il ricorrente ALESSANDRO GIOVANNI SALA risulta proprietario del mobilio presente nell'abitazione di [redacted] stimato sulla base del valore dichiarato dal debitore al momento della domanda effettuata avanti l'OCC di Treviolo in euro 7.791,67;

- considerato che RICCARDO MARIO SALA risulta intestatario dei seguenti rapporti di conto corrente: [redacted] (IBAN [redacted]) con saldo al 31.03.2023 di euro 1.727,35; [redacted] (IBAN [redacted]) con saldo al 03.05.2023 di euro 143,81; [redacted] (IBAN [redacted]) con saldo negativo al 31.03.2023 di euro - 7.333,33;

- considerato che ALESSANDRO GIOVANNI SALA risulta intestatario dei seguenti rapporti di conto corrente: [redacted] (IBAN [redacted]) con saldo al 31.03.2023 di euro 518,03; [redacted]



(IBAN [REDACTED]) con saldo al 02.05.2023 di euro 2,63;  
[REDACTED] (IBAN [REDACTED]) con saldo debitorio al  
31.03.2018 di euro – 18.668,01 (conto non più attivo);

- considerato che RICCARDO MARIO SALA è percettore di reddito in quanto  
lavoratore autonomo (attività di consulenza) e percepisce circa euro 3.600,00 mensili;

- considerato che ALESSANDRO GIOVANNI SALA è percettore di reddito in  
quanto lavoratore autonomo (attività di consulenza) e percepisce circa euro 4.103,33  
mensili;

- considerato che il ricorrente RICCARDO MARIO SALA risiede in [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] che

[REDACTED] Il ricorrente ha indicato come spese medie  
mensili per il sostentamento familiare l'importo di euro 4.047,91 mensili;

- considerato che il ricorrente ALESSANDRO GIOVANNI SALA risiede in  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] Il ricorrente ha indicato come spese medie  
mensili per il sostentamento familiare l'importo di euro 4.109,58 mensili;

- considerato che i ricorrenti hanno formulato una proposta liquidatoria con cui  
metterebbero a disposizione della procedura la somma di euro 446.199,50 circa,  
derivante dalla vendita degli immobili di proprietà dei ricorrenti; la somma di euro  
25.455,00 circa (**MOBILII + 2 MOTOCICLI**), derivante dalla vendita dei beni  
mobili di proprietà dei ricorrenti; nonché la somma di euro 37.754,64, essendo il  
ricorrente ALESSANDRO GIOVANNI SALA stato ammesso al passivo di SM S.r.l.  
per euro 37.754,64 con privilegio ex art. 2751-bis, n. 1 c.p.c., per complessivi euro  
509.409,14 circa;

- ritenuto che gli importi relativi alle spese medie mensili indicante da entrambi i  
ricorrenti siano esorbitanti, in quanto alcune delle richiamate spese (alimenti e  
bevande; energia elettrica; acqua; riscaldamento e climatizzazione; spese telefoniche;  
spese scolastiche; spese abbigliamento; spese mediche e veterinarie; spese sportive;  
spese automezzi) sono in coabitazione con le rispettive mogli e per tali esborsi si può  
ritenere che l'apporto dei mariti, atteso lo stipendio superiore, possa essere  
individuato nei 2/3 dell'ammontare indicato; altre spese sono invece assolutamente



voluttuarie (tabaccheria, vacanze) e devono pertanto essere drasticamente ridotte, in quanto la situazione di grave indebitamento impone sacrifici volti a ripagare i debiti contratti;

- rilevato infatti che la procedura di liquidazione controllata non è una procedura in cui il debitore può mettere a disposizione solo parte del proprio patrimonio per poi ottenere l'esdebitazione, ma che per essa è necessario che il debitore metta a disposizione l'intero suo patrimonio, trattenendo solo lo stretto necessario per garantire un'esistenza dignitosa a sé e alla propria famiglia;

- ritenuto pertanto che, in base ad una valutazione ponderata delle spese, la somma necessaria al mantenimento della famiglia possa ritenersi contenibile in euro 40.000,00 annuali per il sig. ALESSANDRO GIOVANNI SALA ed in euro 37.000,00 annuali per il sig. RICCARDO MARIO SALA;

- ritenuto conseguentemente, in virtù di tale stima, a disposizione dei creditori andrà messo anche l'importo di mensili euro 800,00 da parte di ALESSANDRO GIOVANNI SALA e di mensili euro 700,00 da parte di RICCARDO MARIO SALA;

- osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, AVV. LINDA ARA, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

- ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

- valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

### **P.Q.M.**

Preliminarmente dichiara estinta per rinuncia la presente procedura nei confronti delle debentrici PREVITALI GIUSEPPINA e CELSINA ANGIOLETTI;

visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di SALA ALESSANDRO GIOVANNI (C.F. [REDACTED]) e SALA RICCARDO (C.F. [REDACTED]);

nomina Giudice Delegato il DOTT. LUCA FUZIO;

nomina liquidatore l'AVV. LINDA ARA;



ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

ordina che venga messo a disposizione della procedura il reddito del ricorrente SALA MARIO RICCARDO sino alla concorrenza dell'importo di euro 700,00 mensili e del ricorrente SALA GIOVANNI ALESSANDRO sino alla concorrenza dell'importo di euro 800,00 mensili; con obbligo dei ricorrenti di versare ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di SALA ALESSANDRO GIOVANNI (C.F. [REDACTED]) e SALA MARIO RICCARDO (C.F. [REDACTED]);

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la



proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.

Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 7 febbraio 2024

Il Giudice est.  
Dott. Luca Fuzio

Il Presidente  
Dott. Vincenzo Domenico Scibetta

